

Statuto di Associazione Onlus (art. 10, d.lgs. n. 460/1997)

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata:

“Attivamente coinvolte” – Onlus

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in seguito chiamata per brevità “Associazione”.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede in Tropea.

L'Associazione potrà istituire ovunque sedi secondarie, succursali e rappresentanze;

Art. 2. Scopi/Finalità/Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro è apartitica e si pone come finalità quella di promuovere e implementare azioni concrete e buone pratiche nel territorio nazionale ed internazionale, in grado di produrre, sviluppare e incentivare un cambiamento culturale volto al riconoscimento e al rispetto delle differenze, dell'autodeterminazione femminile, dell'invulnerabilità del corpo femminile, costruendo un'ottica di genere nel tessuto sociale in linea con le dichiarazioni in tema di pari opportunità, diritti umani e discriminazioni.

L'Associazione vuole essere un punto di riferimento, un luogo di comunicazione, di confronto e di attività, tra donne e per le donne, in grado di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare qualsiasi forma di discriminazione di genere e qualsiasi forma di violenza agita nei confronti delle donne e dei minori (maltrattamenti, violenza fisica, psichica, stupro, stalking, trafficking, riduzione in schiavitù) reati che ledono l'integrità psico-fisica e la libertà della persona .

Ha, inoltre, il fine di essere luogo di sostegno, solidarietà, forza e aiuto concreto per tutte le persone che vivono una condizione di disagio, emarginazione e discriminazione sociale, comprese le immigrate, le profughe e le rifugiate politiche.

L'Associazione si propone di intervenire concretamente anche a favore di minori vittime di violenza sessuale e psicologica, diretta e/o assistita fuori e all'interno della famiglia e a favore di donne adulte che durante il loro percorso di vita sono state vittime di violenze sessuali e/o maltrattamenti.

L'Associazione istituisce luoghi fisici di prevenzione, accoglienza, contrasto, lotta e fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne e dei minori vittime di ogni tipo di violenza, attraverso la gestione di Centri Antiviolenza e Centri di Accoglienza in cui poterli accogliere ed ospitare, garantendone la tutela, la protezione ed il sostegno anche nei processi, costituendosi parte civile o garantendone l'intervento processuale in ogni forma ammessa.

L'Associazione garantisce il sostegno nel percorso di fuoriuscita e superamento dal disagio anche a tutte quelle persone, sole o con figli, che vivono una condizione di discriminazione e di emarginazione sociale, ivi inclusa la popolazione immigrata.

Promuove l'apertura e la gestione dei suddetti Centri in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

L'Associazione ponendosi come obiettivo primario il contrasto ad ogni forma di discriminazione e lo sviluppo di una nuova cultura del rispetto tra e delle persone, con particolare attenzione alla condizione femminile, potrà svolgere la propria attività sul territorio locale, nazionale ed anche all'estero ed in particolare nei paesi in via di sviluppo e svantaggiati, attraverso contributi e finanziamenti provenienti ed erogati a livello nazionale ed internazionale, da Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati e dall'Unione europea.

L'Associazione promuove, attraverso iniziative di sensibilizzazione e i vari mezzi a disposizione, il coinvolgimento dell'opinione pubblica e degli organismi istituzionali affinché sostengano concretamente le attività, le strutture e le iniziative che l'Associazione intenderà istituire e promuovere per perseguire i

suoi fini a favore delle donne, dei bambini vittime di violenze e a favore di tutti i soggetti in stato di disagio e discriminazione.

L'Associazione svolge ogni altra attività, direttamente o indirettamente, utile al raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie.

L'associazione per il raggiungimento del suo scopo può fare l'attività di fundraising o occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di poco valore.

Promuove giornate di studio, incontri, seminari in tutti gli istituti formativi di ogni ordine e grado al fine di avviare un processo di prevenzione, conoscenza e costruzione di una cultura della non violenza sia tra gli allievi che tra i docenti.

Promuove incontri e giornate di sensibilizzazione, informazione rivolti a tutti i soggetti interessati a conoscere, tutelare e sviluppare i diritti delle donne, dei minori e dei soggetti discriminati.

Organizza corsi di formazione per tutti gli operatori del sociale, per gli organismi istituzionali e non, del pubblico e del privato, che lavorano a stretto contatto con le donne vittime di violenza e con i soggetti in stato di disagio e discriminazione sociale, al fine di prepararli e formarli ad un'accoglienza accurata e competente oltre che allo sviluppo di un'ottica di genere e di un'operatività attenta ai loro diritti e interessi.

Progetta ed istituisce corsi di preparazione, formazione e aggiornamento di personale esperto in grado di rispondere ai bisogni delle donne, della comunità, anche quella immigrata, e del territorio attraverso anche la formazione e l'intervento di mediatrici culturali.

Offre, attraverso il personale esperto, funzione di segretariato sociale nella progettazione e nella gestione di strutture e centri di servizio sui bisogni delle donne e dei soggetti in stato di disagio.

Promuove iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura di genere, promuovendo anche scambi interculturali ed internazionali. A tal proposito l'Associazione può aprire sedi secondarie ed uffici nel territorio nazionale e all'estero.

Prevede attività seminariali, uffici stampa, convegni, eventi, realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di contrastare e promuovere una nuova e più equa parità tra generi.

Svolge attività di ricerca, documentazione, monitoraggio, diffusione e pubblicazione inerenti le tematiche affrontate.

L'Associazione nella realizzazione delle proprie attività utilizzerà la lingua italiana e a seconda delle circostanze potrà volendo usare altre lingue.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà aderire ad iniziative aventi scopi analoghi e potrà partecipare a sua volta a raggruppamenti di Associazioni o altri soggetti.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea delle socie.

Art. 3. Socie

Sono socie dell'Associazione le persone fisiche che condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Le socie dell'associazione si distinguono in:

- a) Socie Fondatrici
- b) Socie Ordinarie
- c) Socie Sostenitrici
- d) Socie Onorarie

Sono Socie Sostenitrici le socie che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Socie Onorarie quelle donne, socie o non socie alle quali vengano riconosciuti particolari meriti o riconoscimenti in merito agli scopi, finalità e/o all'oggetto sociale.

Le socie hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

Le socie maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere elette alle cariche sociali; ogni associata, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altra socia; ogni socia può essere portatrice di non più di una delega.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione delle socie ordinarie

L'ammissione delle socie ordinarie decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande delle aspiranti socie; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

Le socie cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Contro il diniego all'iscrizione tra le socie è ammesso ricorso all'Assemblea che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Art. 5. Diritti e doveri delle socie

Le socie ordinarie sono tenute al versamento di una quota associativa annuale; le socie possono, inoltre, essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socia ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socia è obbligata:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare la quota o il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le Socie possono essere sospese o espulse per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- qualora si rendano morose nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta delle componenti e ne sarà fatta partecipe l'Assemblea.

Tutte le socie maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socia ha diritto ad un voto e può essere portatrice di una sola delega.

Tutte le socie hanno pari diritti e doveri.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili.

Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;

- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) quote associative ordinarie e straordinarie;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

d) proventi, lasciti e donazioni, non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) contributi e finanziamenti pubblici e privati ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7. Bilancio

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 8. Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- L'Assemblea generale delle socie;

- Il Consiglio direttivo;

- La Presidente;

- La Tesoriera;

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Sindaci o il Revisore dei conti;

- il Collegio dei garanti.

Art. 9. Assemblea delle socie

L'Assemblea delle socie è costituita da tutte le socie in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea delle socie è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutte le socie in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea delle socie costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutte le socie ognuna delle quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo delle associate.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione alle interessate effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità alle socie mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi e le modalità stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere le componenti del Consiglio direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei sindaci o il Revisore dei conti se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da una segretaria eletta dalle presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; la segretaria dovrà coadiuvare la Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea delle socie.

Vista la dislocazione sul territorio nazionale delle socie dell'Associazione, qualora vi siano degli impedimenti, l'assemblea potrà avere luogo anche in modalità telematiche, virtuali o in video conferenza.

Il relativo verbale dovrà quindi essere inviato a tutti e dovrà essere restituito per approvazione.

Art. 10. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove componenti, elette dall'Assemblea fra le proprie socie; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero delle componenti del Consiglio direttivo.

Le Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea delle socie.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.

Le componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Le componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale delle socie e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione delle nuove amministratrici sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di una delle componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso alla prima delle candidate alla carica di Consigliera

risultata non eletta; ove non fosse possibile far ricorso alle candidate non elette si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea delle associate.

Le consigliere nominate in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza delle componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Il Consiglio direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa della Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) delle consigliere; la richiesta delle consigliere deve essere indirizzata alla Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dalla Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio delle interessate almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta delle sue componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutte le componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più una delle sue componenti e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

La segretaria dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutte coloro vi siano intervenute.

Vista la dislocazione sul territorio nazionale delle socie dell'Associazione, qualora vi siano degli impedimenti, il Consiglio direttivo potrà avere luogo anche in modalità telematiche, virtuali o in video conferenza. Il relativo verbale dovrà quindi essere inviato a tutti e dovrà essere restituito per approvazione.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad una o più delle proprie componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 11. Presidente

La Presidente viene eletta dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a maggioranza di voti delle presenti, tra le componenti del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono elette la Vice Presidente e la Tesoriera.

La seduta di insediamento è presieduta dalla Consigliera più anziana di età.

La Presidente dura in carica tre anni.

La Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea delle socie, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

La Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta alla Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea delle socie;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea delle socie;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico;

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

Vista la dislocazione sul territorio nazionale delle socie dell'Associazione, vista quindi la possibilità di assenza o temporaneo impedimento della Presidente, si prevede sin d'ora al fine di assicurare la migliore gestione delle attività dell'Associazione che la Vice Presidente e la Tesoriera ne potranno fare le veci, con il più ampio mandato, al fine di provvedere alle attività necessarie all'Associazione sulla base delle decisioni assunte dal consiglio direttivo.

Art. 12. Tesoriera

La Tesoriera viene eletta nella seduta di insediamento dal Consiglio direttivo tra le partecipanti.

La Tesoriera dura in carica tre anni e può essere rieletta.

Sono compiti della Tesoriera:

sovrintendere alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di impegni di spesa, rilevandone ed attestandone la copertura;

eseguire gli adempimenti di pagamento e di riscossione;

sovrintendere alla tenuta della contabilità;

predisporre il progetto di Bilancio consuntivo e preventivo;

coadiuvare i sindaci o il revisore dei conti, durante le verifiche;

aprire, movimentare e chiudere c/c postali e bancari così come previsto e regolato dal regolamento.

In caso di assenza o impedimento della Presidente e della Vice Presidente, la Tesoriera ne assumerà le veci, con il più ampio mandato.

Art. 13. Collegio dei sindaci o Revisore dei conti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Sindaci composto da tre soci o un Revisore dei conti eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci o il Revisore dei conti durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei sindaci o il Revisore dei conti hanno il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i sindaci o il Revisore dei conti hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione.

Le modalità di nomina dei sindaci e del Revisore, il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di sindaco e/o Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 14. Collegio delle garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio detto delle garanti composto da tre socie elette in assemblea.

Le componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra le singole socie e tra le socie e l'Associazione;

Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 15. Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo delle socie.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti delle socie e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie, dall'Assemblea straordinaria delle socie convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle socie.

Art. 16. Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Nota: Il presente atto si compone di numero 8 pagine e 16 articoli.

Firme:

Firma
Emenda Donato
Franca Spadola
Giulio
Luca
Per Campa
Antonio Seipoli
Anna Laura
Silvia
Antonella Nicastro
Dora
Seramuro
La G-1 Lf
Anna Colan
Di
Diana Santarini



18 DIC. 2008

Registrato a Vibo Valentia il _____
N. 3301 Serie 3° Versati con mod. _____
di pagamento F23 Euro 213,00 -
DECEMOIRENE
di cui Euro _____ per tassa ipotecaria.

Per il Direttore (Dott. Pietro N...)
Il Funzionario Delegato
(Antonio Cefaly)
[Signature]